Rapporto

numero	data	Dipartimento
6678 R	6 novembre 2012	FINANZE E ECONOMIA

Concerne

della Commissione della gestione e delle finanze
sul messaggio 5 settembre 2012 concernente il decreto legislativo sull'artigianato per lo stanziamento di un credito di fr. 500'000.- a favore della Federazione delle Associazioni degli artigiani ticinesi per il quadriennio 2013-2016

PREMESSA

Con l'industrializzazione, l'artigianato locale ha assunto un ruolo marginale e nostalgico. Ciononostante oggi, complice la riscoperta del valore delle risorse locali, nasce la necessità di tutelare e promuovere maggiormente modelli e modalità operative in grado di collegare la cultura e la storia locale con la globalizzazione delle conoscenze e dei mercati. Per meglio conoscere questo settore il Cantone ha commissionato uno studio al Gruppo di lavoro per l'artigianato, nel frattempo rinominato Federazione delle Associazioni di artigiani ticinesi (GLAti). Da questo studio emerge in sintesi come l'artigianato è da intendersi come "la lavorazione per lo più a mano o con l'aiuto di macchinari semplici eseguito da artigiani in Ticino" e come gli artigiani ticinesi contribuiscono a salvaguardare una parte importante della tradizione locale incentrando le loro azioni in diversi contesti. In particolare essi contribuiscono direttamente e indirettamente a:

- preservare le conoscenza e le competenza nella gestione dei materiali e delle funzioni svolte in relazione al territorio e alla cultura locale;
- conservare i patrimoni architettonici e artistici del territorio;
- formare delle competenze di auto imprenditorialità sviluppando al tempo stesso dei sistemi di integrazione professionale e sociale;
- creare occupazione nelle zone periferiche.

Grazie al documento citato si può sostenere che l'artigianato non solo si inserisca bene nel territorio ticinese intriso di cultura e tradizioni derivanti dalla sua storia rurale, ma ne sia anche un attore economico di non trascurabile importanza, in particolare per le zone periferiche del Cantone. Esso conta in Ticino diverse centinaia di addetti, tra i quali 20 artigiani "di professione al 100%", 50 artigiani che svolgono attività professionali al 50%, 10 Istituzioni sociali con produzione artigianale e all'incirca quattrocento artigiani "per hobby". Il "Catalogo degli artigiani", pubblicato dal GLAti, recensisce i quattordici maggiori artigiani ticinesi attivi a titolo professionale. Gli attori del settore si sono riuniti recentemente nell'associazione mantello denominata "Federazione delle Associazioni di artigiani del Ticino". La Federazione raggruppa le quattro associazioni cantonali di artigiani (Pro Verzasca, Cotto artigiani ticinesi, Artigiani Vallemaggia, Artigiani Bleniesi). Sul territorio ticinese sono presenti quattro negozi dell'artigianato che permettono di promuovere il settore (negozi di Sonogno, Caslano, Cevio e Dongio). Il GLAti assicura il coordinamento delle diverse iniziative tramite un segretariato generale. La cifra d'affari annua dell'artigianato ticinese è stimabile, a detta degli esperti, a 3.7 milioni di fr.

1.0064

FINANZIAMENTI IN PASSATO

Dal 1986 è in vigore la Legge sull'artigianato con il relativo regolamento d'applicazione del 30 giugno 1987 (messaggio n. 2917 del 2 aprile 1985), la cui dotazione finanziaria, inizialmente di fr. 250'000.- annui, è andata gradualmente scemando dal 1993 al 1998 attestandosi dalla fine degli anni Novante attorno a fr. 70'000.-. I contributi cantonali hanno permesso, in particolare, di sostenere i quattro negozi dell'artigianato e di avviare un'attività di selezione e promozione delle produzioni degli artigiani incentrata sulla qualità e scaturita nella pubblicazione di un catalogo degli artigiani e sull'organizzazione delle biennali dell'artigianato. La Legge sull'artigianato ha erogato, dal 2000 a oggi, aiuti per un importo medio annuo di ca. fr. 70'000.-. Questi contributi sono andati per circa il 40% al sostegno dei quattro negozi dell'artigianato presenti sul territorio (affitto, luce, riscaldamento) e per un altro 40% al sostegno della promozione del settore. L'8% è invece stato allocato alla realizzazione del "Catalogo degli artigiani", mentre l'importo rimanente è stato erogato per attività varie (ad esempio realizzazione dello Studio sull'artigianato, l'acquisto di macchinari e materiali per atelier, ecc.).

UN NUOVO STRUMENTO DI FINANZIAMENTO FUTURO

Al fine di favorire un impatto positivo dell'artigianato sul territorio cantonale, è necessario tutelare e sostenere le attività artigianali nelle loro diverse fasi di crescita, ovvero:

a. nella loro impostazione strategica;
b. nella promozione e nella distribuzione dei prodotti artigianali;
c. nell'accesso al credito e nella gestione dell'attività microimprenditoriale;
d. nella difesa della qualità della produzione;
e. nella costituzione di una rete di formazione continua volta all'innovazione.

Il Consiglio di Stato ritiene sia necessario continuare a sostenere il settore dell'artigianato e - a differenza di quanto fatto finora, ossia il finanziamento da parte del Cantone di singoli progetti in applicazione della Legge sull'artigianato - intende sviluppare un nuovo modello di sostegno al settore dell'artigianato; il Governo considera che la migliore modalità di lavoro consista nel stipulare con l'Ente maggiormente rappresentativo del settore (oggi il GLAti) un contratto di prestazione sulla base di un decreto legislativo. Il passaggio da una legge a un decreto legislativo sull'artigianato si giustifica con il fatto che il Consiglio di Stato vuole dare al settore un importante sostegno per la tutela e la promozione delle proprie attività sulla base di una nuova modalità operativa. Il contratto di prestazione pone infatti nuove condizioni quadro che vanno testate per un periodo definito. Avvalersi di un decreto legislativo risulta la modalità giuridica più coerente e flessibile.
Al termine del quadriennio 2013-2016, e dopo un'attenta analisi dell'andamento delle attività pianificate e del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti nel contratto di prestazione, vi potrebbe essere la possibilità di inserire le strategie e le azioni a sostegno dell'artigianato all'interno del Programma di attuazione della politica economica regionale. Il settore dell'artigianato deve quindi poter dimostrato di avere attività e professionalità tali da uscire dal campo della tutela del patrimonio socio culturale ticinese e entrare a tutti gli effetti in quello delle risorse economiche del territorio da valorizzare.

CONTRATTO DI PRESTAZIONE

Conseguentemente alla volontà di meglio ripartire i compiti tra Confederazione e Cantone e basandosi sui dettami della politica economica regionale, con questo messaggio il Governo propone di profilare il sostegno per la tutela e la promozione dell'artigianato

ticinese con un contratto di prestazione tra il Cantone Ticino e l'Ente maggiormente rappresentativo del settore, attualmente il GLAti. Questa nuova modalità di lavoro permette di delegare le competenze gestionali agli attori più vicini al territorio e, con scadenza quadriennale, di negoziare con gli stessi le strategie e gli obiettivi da raggiungere per lo sviluppo dell'artigianato nel Cantone Ticino. Così facendo si avrà una visione sempre chiara e precisa degli investimenti in atto nel settore, sul grado di evoluzione delle strategie attuate attraverso delle azioni concrete concertate annualmente e sulla qualità e la quantità delle prestazioni erogate. In particolare, le attività previste dal contratto di prestazione si incentreranno su quattro grandi assi: attività del segretariato (massimo 10% delle risorse disponibili), progetti di comunicazione e promozione (fiere, esposizioni, cataloghi, eventi), attività di commercializzazione (affitto spazi commerciali) e investimenti in macchinari per singole attività artigianali (ad esclusione degli investimenti infrastrutturali). L'Ente avrà l'obbligo di stilare, a cadenza annuale e sul quadriennio, un rapporto di attività all'attenzione degli associati e del Consiglio di Stato.

MEZZI FINANZIARI MESSI A DISPOSIZIONE

Con l'attuazione del Decreto legislativo sull'artigianato, si chiedono maggiori risorse finanziarie rispetto a quelle attualmente impiegate a favore di questo settore. La richiesta per un maggiore impegno da parte del Cantone è supportata, in primo luogo, dai risultati del documento sull'artigianato ticinese che evidenziano la necessità di porre in essere una tutela e una promozione del settore professionale, economicamente più sostenibile e significativa dell'artigianato nel Cantone Ticino. La volontà di professionalizzazione è iniziata recentemente con la già citata istituzione del GLAti, che persegue la realizzazione di linee guida chiare e concrete. È quindi oggi il miglior momento per stimolare e supportare la volontà di professionalizzazione del settore. Con la modalità operativa del contratto di prestazione, applicato a un periodo di quattro anni, si pongono le basi migliori per seguire da vicino lo sforzo fatto dal settore e monitorarlo al fine di fornire in tempo utile i dovuti correttivi. La dotazione finanziaria richiesta dal presente Decreto legislativo per il quadriennio 2013-2016 è di fr. 500'000.-. Questo ammontare corrisponde alla dotazione finanziaria annuale della Legge sull'artigianato di una quindicina di anni or sono (130'000.- nel 1996) e va nella direzione delle richieste contenute nella mozione presentata da Sergio Savoia e cofirmatari dal titolo "Artigianato ticinese: sostenere adeguatamente una risorsa importante per il territorio" (29 novembre 2010), che chiedono di rifarsi alla dotazione di una decina di anni fa. A livello regionale si auspica un coordinamento con i progetti sostenuti dai quattro Enti regionali per lo sviluppo (ERS) tramite i fondi di promovimento regionale (fondi FPR) a sostegno di micro-progetti e progetti di auto imprenditorialità. In effetti, come citato nel messaggio, anche progetti di artigiani che dovessero già essere sostenuti con il presente Decreto legislativo potrebbero essere finanziati con i fondi FPR, dato che il Parlamento ha espresso la volontà, in casi eccezionali, di permettere per questi ultimi il cumulo dei sussidi. Per il quadriennio 2012-2015 i fondi FPR ammontano a 6 milioni di fr. (4 milioni versati dal Cantone e 2 milioni versati dai Comuni).

LE CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione ha accolto con favore il messaggio con il relativo Decreto legislativo sull'artigianato condividendo la necessità di un maggior sforzo finanziario a sostegno del settore dell'artigianato artistico-culturale, una componente dell'economia regionale cantonale. Anche l'abrogazione dell'attuale Legge sull'artigianato, sostituita con il credito quadro quadriennale e il mandato di prestazione alla GLAti, a giudizio della Commissione risultano strumenti appropriati e mirati, che permettono di delegare e responsabilizzare

maggiormente gli attori sul territorio per favorire una maggiore professionalizzazione e un salto di qualità del prodotto. Con la modalità di lavoro del contratto di prestazione si pongono in effetti obiettivi mirati e si pianificano azioni concrete chiare, raggiungibili in un lasso di tempo adeguato e verificabili.

La Commissione è concorde su fatto che promuovendo il settore in ambiti concertati con gli attori sul territorio, il Cantone contribuisce a seguire e rilanciare economicamente un settore che concorre allo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese.

La Commissione è inoltre del parere che, allo scadere del credito quadro, l'obiettivo a tendere sia quello di integrare il settore nell'ambito della politica regionale attraverso la politica degli ERS. La Commissione ha sentito nel corso di un'audizione i rappresentanti della GLAti, i quali hanno spiegato le risultanze dello studio eseguito su mandato cantonale e dal quale trae origine la presente "riforma". Essi hanno nel contempo ribadito la richiesta d'aumento di CHF 300'000 del sostegno attraverso il Decreto legislativo, portandolo quindi fr. 800'000.-, con un conseguente aumento rispetto a quanto proposto dal governo nel messaggio in oggetto di fr. 75'000.- annui. La Commissione ha preso atto della struttura della spesa quadriennale preventivata dalla GLAti. Essa privilegia gli sforzi per la "commercializzazione del prodotto" (marketing), confermando, come in passato, gli aiuti ai negozi per quanto concerne l'affitto degli spazi le spese energetiche e di riscaldamento, riservando risorse più ridotte alla ricerca, allo sviluppo delle competenze, agli investimenti e all'assistenza all'artigiano.

La Commissione è convinta che il settore dell'artigianato si trovi a una svolta e abbia quindi bisogno di poter dare concrete risposte a tutta una serie di punti deboli (criticità), che richiedono sforzi almeno paritari, se non prioritari, rispetto a quelli previsti per il marketing del prodotto, criticità che emergono anche dallo studio della GLAti e che si possono così sintetizzare:

1. favorire lo sviluppo delle competenze attraverso progetti concreti e mirati (valorizzare, attraverso la sinergia di più attori, le potenzialità endogene);
2. favorire la trasmissione del sapere nei vecchi mestieri, in particolare le conoscenze dell'uso dei materiali (molti sono anziani);
3. promuovere servizi di consulenza e assistenza all'artigiano, la gestione collaborativa tra soggetti autonomi, il collegamento con il settore formativo e della ricerca (vedi es. progetto di "valorizzazione della lana in Verzasca" attuato in collaborazione con la SUPSI), l'autoimprenditorialità, la professionalizzazione del settore e l'incremento della qualità, in modo da favorire e rendere attrattive le scelte nel settore da parte dei giovani (creazione di posti di lavoro);
4. rafforzare la collaborazione dei negozi di valle coi musei presenti sul territorio e la presenza dell'artigianato sul mercato locale – si ha l'impressione che oggi spesso siamo messi in ombra dai prodotti peruviani – per rafforzare l'espressione culturale locale dei nostri prodotti;
5. rafforzare il legame indissolubile con i materiali del territorio e trovare delle soluzioni alle difficoltà d'approvvigionamento delle materie prime (favorire la messa a disposizione dei materiali indigeni) e valorizzare le filiere dei materiali attraverso una collaborazione con i settori di produzione (ad esempio quelli della pietra e dell'agricoltura, Federlegno, ecc.), favorendo nel contempo anche la creazione di posti di lavoro;
6. sostenere i negozi nelle valli attraverso il loro coinvolgimento nei progetti di sviluppo del settore (creazione di un valore aggiunto al fine di scongiurare l'effetto "vetrina"), mettendoli anche al beneficio di aiuti finanziari per l'impiego del personale nell'assistenza alla clientela per la vendita dei prodotti, ritenute queste prestazioni

altrettanto importanti di quelle svolte in occasione della partecipazione alle fiere, essendo ambasciatori diretti sul territorio con compiti di divulgare le peculiarità della cultura locale di cui i prodotti sono spesso l'espressione inconsapevole (vedere anche il punto 4). Con questi aiuti si produce anche una sgravio degli oneri a carico dei negozi che vengono poi in parte riversati sugli artigiani, favorendone l'attrattiva e quindi anche la loro partecipazione.

Le difficoltà spesso riscontrate dai negozi nel reperire dagli artigiani pezzi di prima scelta, hanno convinto la Commissione della necessità di promuovere maggiormente "l'artigiano produttore", affinché unitamente agli sforzi profusi nel marketing si possa aumentare, qualificare meglio e consolidare la produzione, creando con ciò le premesse per la commercializzazione dei prodotti. Il rafforzamento dei negozi di vendita dislocati sul territorio contribuisce anche a ridurre il rischio del mercato sommerso, oltre a rappresentare dei punti di riferimento fissi che permettono agli artigiani di interfacciare con la clientela indigena e turistica, assumendo, come già detto sopra, la funzione di "ambasciatori della nostra cultura e delle nostre tradizioni". La Commissione sottolinea inoltre l'importanza di continuare gli sforzi già in atto per sviluppare collaborazioni con altre associazioni, laboratori, ecc. nonché con gli ESR, così come i settori economici di filiera, i settori della ricerca, della formazione e del marketing. Sforzi che devono essere profusi al fine di promuovere la progettualità e la professionalizzazione del settore, con l'introduzione del "marchio artigianato del Ticino", permettendo al settore stesso di assumere una valenza di settore economico regionale.

Considerata l'importanza di questo «*periodo quadriennale test*», al fine di favorire l'aiuto a progetti concreti e l'integrazione del settore nell'ambito economico regionale ERS, la Commissione propone la modifica dell'art. 4 del Decreto legislativo permettendo il cumulo degli aiuti concessi tramite quest'ultimo con i fondi FPR in dotazione degli ERS (credito quadriennale ammontante a 6 milioni di fr.), poiché questi fondi FPR non sono sussidi cantonali, ma fondi gestiti dagli ERS e cofinanziati da Cantone e Comuni. L'introduzione di tale emendamento ha lo scopo di rendere chiaramente esplicita l'eccezione al principio di non cumulabilità degli aiuti nel settore in questione.

In considerazione di questa importante possibilità cumulativa, dell'aumento che comporta il presente Decreto legislativo rispetto al Piano finanziario 2012-2015 e del momento particolarmente difficile per le finanze cantonali (a seguito del quale si chiede un po' a tutti sforzi di contenimento finanziario), la Commissione ritiene di non poter entrare nel merito della richiesta formulata dalla GLAti di aumentare il credito da fr. 500'000.- a fr. 800'000.-.

Inoltre, al fine di contribuire agli sforzi per risolvere le importanti criticità elencate in precedenza nei punti da 1 a 6, la Commissione è dell'opinione di vincolare il 50% degli aiuti oggetto del DL per questi scopi, richiamando inoltre una necessaria collaborazione e sinergia nel marketing del prodotto con il settore del turismo, in primis con l'ETT.

La Commissione ha preso inoltre atto che la proposta di modifica della legislazione sull'artigianato è stata prevista nelle Linee direttive. Il presente credito quadriennale 2013-2016 è pari a fr. 500'000.-; considerato come nel Piano finanziario 2012-2015 siano previsti fr. 80'000.- annui per l'applicazione dell'attuale Legge sull'artigianato (e una spesa analoga sarebbe prevista per il 2016), le conseguenze di natura finanziaria sono le seguenti:

- aumenti di spesa corrente: fr. 45'000.- all'anno, per un totale nel quadriennio 2013-2016 di fr. 180'000.-;
- spese di investimento: nessuna;

- modifiche dell'effettivo del personale: nessuna;
- conseguenze finanziarie per i Comuni: nessuna, in rapporto diretto con l'aiuto cantonale.

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

Preso atto di quanto precede, la Commissione della gestione e delle finanze invita il Parlamento ad approvare il presente rapporto e il Decreto legislativo annesso, con l'emendamento commissionale che modifica il cap. 3 art. 4 nell'ottica di permettere la cumulabilità degli aiuti previsti dal Decreto legislativo con i fondi FPR.

Per la Commissione gestione e finanze:

Walter Gianora, relatore
Badasci - Bignasca A. - Brivio - Chiesa -
Dadò - Foletti - Guidicelli - Kandemir Bordoli -
Lurati S. - Savoia - Solcà - Vitta

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

sull'artigianato per lo stanziamento di un credito di fr. 500'000.- a favore della Federazione delle Associazioni degli artigiani ticinesi per il quadriennio 2013-2016

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 5 settembre 2012 n. 6678 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 6 novembre 2012 n. 6678 R della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

Articolo 1

Scopo

Il presente decreto ha lo scopo di tutelare e promuovere l'artigianato nel Cantone Ticino:

a) mantenendo viva e ricreando la tradizione artigianale nel territorio;
b) promuovendo la conoscenza e la qualità dei prodotti dell' artigianato del territorio;
c) migliorando la formazione professionale specifica degli artigiani;
d) favorendo sia l'autoimprenditorialità che il mantenimento e la creazione di posti di lavoro nelle zone periferiche.

Articolo 2

Aiuti finanziari
a) oggetto

Sono concessi aiuti finanziari per:

a) progetti di comunicazione e promozione, quali fiere, esposizioni, cataloghi, eventi e simili;
b) locazione di spazi commerciali comprese le spese accessorie;
c) investimenti in macchinari per singole attività artigianali.

Articolo 3

b) beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti finanziari sia persone fisiche che enti pubblici e privati.

Articolo 4

c) modalità

[1]Gli aiuti possono essere concessi sotto forma di contributi a fondo perso, per un ammontare massimo del 50% dell'investimento computabile.

[2]Per il calcolo degli aiuti sono computate le spese indispensabili alla realizzazione economica e razionale del progetto sulla base dei preventivi.

[3]Gli aiuti non possono essere cumulati con altri sussidi cantonali, a eccezione dei sussidi di cui all'art. 2 lett. a) del decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 13'000'000.- per attuare misure di politica cantonale complementari alla politica regionale della Confederazione per il quadriennio 2012-2015 del 25 giugno 2012, alle condizioni poste dall'art. 3 cpv. 6 di tale decreto.

Articolo 5

Credito

[1]Per l'applicazione del presente decreto è stanziato un credito di fr. 500'000.-- franchi, ripartito sul quadriennio e iscritto al conto di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio dell'amministrazione e del controlling.

[2]Il Consiglio di Stato informa annualmente il Gran Consiglio nell'ambito dei consuntivi.

Articolo 6

Contratto di prestazione: a) principio

Il Consiglio di Stato stipula con l'Ente maggiormente rappresentativo dell'artigianato nel Cantone Ticino (in seguito Ente) un contratto di prestazione che regola gli impegni reciproci relativi alle prestazioni finanziate dal Cantone.

Articolo 7

b) oggetto

[1]Il contratto di prestazione definisce in particolare:

a) i compiti dell'Ente nell'applicazione del decreto legislativo e gli obiettivi che esso deve raggiungere;
b) l'entità, le modalità ed eventuali adeguamenti del contributo globale;
c) i criteri per la valutazione dei singoli interventi e per il raggiungimento degli obiettivi;
d) la remunerazione delle prestazioni del segretariato dell'Ente;
e) le disposizioni relative al rinnovo, a eventuali aggiornamenti o alla rescissione del contratto.

[2]L'Ente decide i singoli aiuti derivanti dall'adempimento del contratto di prestazione.

[3]L'Ente emana un regolamento per stabilire i termini di attribuzione, di controllo e di revoca degli aiuti, in particolare i beneficiari e le modalità di richiesta e di assegnazione degli aiuti finanziari concessi. Il regolamento è parte integrante del contratto di prestazione.

[4]Il regolamento dell'Ente è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Stato.

Articolo 8

Rapporto di attività

Il grado di raggiungimento degli obiettivi è valutato annualmente sulla base di un rapporto di attività, annuale e sull'intero periodo, allestiti dall'Ente all'attenzione del Consiglio di Stato.

Articolo 9

Marchio

[1]Un marchio d'origine e di qualità valorizza i prodotti dell'artigianato provenienti dal Cantone Ticino.

[2]Il Consiglio di Stato, sentito l'Ente, stabilisce mediante regolamento le condizioni per l'uso del marchio e ne cura il mantenimento e la protezione. In questo ambito esso può anche stipulare una convenzione con l'Ente.

Articolo 10

Violazione di disposizioni legali o contrattuali

[1]In caso di violazione delle disposizioni legali o del contratto di prestazione il Consiglio di Stato può pronunciare contro l'Ente le seguenti sanzioni:

a) l'ammonimento;
b) la multa da fr. 100.-- a fr. 10'000.--;
c) la riduzione parziale del contributo globale;
d) la rescissione con effetto immediato del contratto di prestazione con soppressione totale del contributo globale.

[2]Nei casi gravi la multa può essere cumulata con le sanzioni di cui al cpv. 1 lett. c) e d).

[3]Per la restituzione del contributo globale si applicano per analogia gli art. 16 e segg. della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

Articolo 11

Rimedi di diritto

[1]Le contestazioni che sorgono dal contratto di prestazione sono giudicate dal Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica.

[2]Contro le decisioni di aiuti finanziari dell'Ente è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

Articolo 12

Norma abrogativa

La legge sull'artigianato del 18 marzo 1986 è abrogata.

Articolo 13

Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, entra in vigore il 1° gennaio 2013 e decade il 31 dicembre 2016.